

# **Il peso economico dei prodotti a qualità regolamentata**

Maria Severina Liberati

---

# Classificazione dei prodotti alimentari

I prodotti alimentari si classificano in:

- **convenzionali:** quelli che vengono immessi nel circuito commerciale secondo gli standard di sicurezza definiti a livello internazionale (Codex Alimentarius)
- **a qualità regolamentata:** presentano caratteristiche qualitative peculiari (sia intrinseche che di processo produttivo) sono quelli e vengono certificati in base al rispetto di un disciplinare a seguito della procedura prevista dal Reg.(UE)1151/12



---

## Qualità regolamentata



- Disciplina specifica tramite Regolamenti UE: riconoscimento DOP,IGP e STG tramite disciplinare o riconoscimento metodo produttivo BIO
- Certificazione e controllo ad opera di Organismi autorizzati inseriti in un elenco comunitario
- Vigilanza di MIPAAFT, Regioni e PP.AA.

## Convenzionale



- Immessi in commercio secondo standard di sicurezza definiti a livello internazionale in sede di *Codex Alimentarius Commission*
- Normati in modo orizzontale: c.d. pacchetto igiene, normativa etichettatura...
- Sottoposti al sistema pubblico dei controlli: ICQRF, CCPA, NAS, Regioni e PP.AA.



---

## Qualità regolamentata



- Adesione inizialmente volontaria, poi vincolante
- **DOP-IGP**: rapporto qualità-tradizionalità-legame territoriale (origine geografica);
- **STG**: metodo di produzione e materie prime tradizionali
- **Metodo biologico**: biodiversità, tutela ambiente e salvaguardia cicli produttivi stagionali, uso limitato concimi chimici

## Convenzionale



- Innovata impostazione dell'attuale regolamentazione comunitaria:
  - responsabilizzazione dei produttori (1° livello)
  - controllo da parte degli Stati membri (2° livello)
  - Verifica della Commissione UE (3° livello)



---

# Rapporto 2016 Ismea/Qualivita DOP-IGP-STG

## Principali Paesi UE per DOP-IGP (esclusi vini)



Italia 291 (21%)  
Francia 238 (18%)  
Spagna 194 (14%)  
Portogallo 137 (10%)  
Grecia 104 (8%)  
Germania 89 (7%)

## Paesi extra-UE per DOP-IGP (esclusi vini)



Cina 10  
Thailandia 4  
Turchia 2  
Colombia, Andorra,  
Norvegia, Rep. Dominicana,  
Cambogia, India, Vietnam  
1 prodotto



## Dati produttivi DOP-IGP Italia (2015)

<i>Categoria</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>Peso % 2015</i>	<i>Var. 15/14</i>
Formaggi	3.615	3.557	56,0%	-1,6%
Prodotti a base di carne	1.814	1.824	28,7%	0,6%
Ortofrutticoli	478	425	6,7%	-11,1%
Aceti balsamici	394	377	5,9%	-4,2%
Oli di oliva	56	71	1,1%	26,8%
Carni fresche	80	87	1,4%	9,0%
Altri prodotti	13	12	0,2%	-9,8%
<b>Totale</b>	<b>6.449</b>	<b>6.353</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1,5%</b>

**Valore alla produzione DOP-IGP per categorie**  
*(Fonte: indagine Ismea-Qualivita 2016)*

**Primi 10 prodotti:** Grana Padano DOP, Parm. Reggiano DOP, Prosc. Parma DOP, Prosc. San Daniele DOP, Aceto balsamico Modena IGP, Mozz. di bufala campana DOP, Mort. Bologna IGP, Gorgonzola DOP, Pecorino Romano DOP, Bresaola Valtellina IGP,.



**Valore al consumo:  
13,3 miliardi di euro**

*(Fonte: indagine  
Ismea-Qualivita 2016)*



FORMAGGI (2015)

6.677 MILIONI €

-0,1%



PRODOTTI A  
BASE DI CARNE (2015)

4.461 MILIONI €

+1,2%



ORTOFRUTTICOLI (2015)

919 MILIONI €

-6,9%



ACETI BALSAMICI (2015)

952 MILIONI €

+37,1%



OLI DI OLIVA (2015)

103 MILIONI €

-8,5%



CARNI FRESCHE (2015)

194 MILIONI €

+2,8%



ALTRE CATEGORIE (2015)

21 MILIONI €

-6,4%

\* Comprensivo del valore alla produzione Mozzarella STG



## Valore dell'export DOP-IGP per categoria (dati in mln euro)

<i>Categorie</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>Peso % 2015</i>	<i>Var. 15/14</i>
Formaggi	1.519	1.606	51%	6%
Prodotti a base di carne	419	498	16%	19%
Ortofrutticoli	268	219	7%	-18%
Aceti balsamici	432	752	24%	74%
Oli di oliva	41	58	2%	39%
Carni fresche	5	5	0%	7%
Altre categorie	0	0	0%	-44%
<b>Totale</b>	<b>2.685</b>	<b>3.138</b>	<b>100%</b>	<b>17%</b>

*(Fonte: indagine Ismea-Qualivita 2016)*





---

# Principale normativa **orizzontale** di riferimento

- Reg. (CE) n. 178/2002
- Reg. (UE) n. 1169/2011
- Regolamenti (CE) n. 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04 (c.d. “pacchetto igiene”)
- Reg.(UE) 2017/625 *relativo ai controlli ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari* che modifica (fra l'altro) i regolamenti 854/04 e 882/04 e li abroga con effetto dal 14 dicembre 2019

Relative norme attuative nazionali



---

# Prodotti a qualità regolamentata: normativa di riferimento

- **Reg. (UE) N.1151/2012** sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
- **DM MIPAAF 15/04/2013** Procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari
- **DM MIPAAF 14/10/2013** disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE)1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP,IGP e STG



---

# Qualità nella UE

La politica della qualità in ambito comunitario nasce negli anni '50/'60 per conferire un riconoscimento particolare a specifici prodotti agroalimentari



**Formaggi:** dalla Convenzione di Stresa del 1951, firmata da 7 Paesi europei tra cui l'Italia, si sono sviluppate le norme nazionali a tutela dei metodi di lavorazione e delle caratteristiche merceologiche dei formaggi a D.O. e tipici



**Vini:** con il Reg. 24/1962 si sono poste le basi per la tutela dei vini a D.O. e per la politica vitivinicola comunitaria (catasto, denuncia annuale produzione/giacenze,...)



---

# Qualità nella UE

Una vera e propria regolamentazione orizzontale si concretizza solo all'inizio degli anni '90, sulla scorta della nuova sensibilità dei consumatori nei confronti dei prodotti ottenuti con metodo biologico e con una produzione legata ai luoghi di origine e ai metodi tradizionali.

**Reg. 2092/91/CEE:** metodo di produzione biologico e indicazione di tale metodo su prodotti agricoli e derrate alimentari

**Reg. (CEE) 2081/92 e 2082/92:** protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e denominazioni di origine (DOP), nonché delle specialità tradizionali garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari



---

# Qualità nella UE

Dopo una prima revisione del quadro normativo ad opera dei regolamenti CE n. 509/06 (STG) e 510/06 (DOP-IGP) che hanno abrogato i regolamenti degli anni '90

Si è rilevata la necessità di innovare la politica della qualità, rinnovando la fiducia dei consumatori nel sistema delle certificazioni, anche per far fronte alle sfide commerciali dei nuovi Paesi emergenti (BRICS: Brasile – Russia – India – Cina – Sudafrica)

Semplificare un quadro normativo che stava diventando complesso anche a causa delle norme applicative, rinnovare l'attrattività dell'indicazione dell'origine, favorire di più le economie rurali



---

# Verso il “pacchetto qualità”

## Fase 1: avvio della consultazione

Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli – COM(2008) 641 del 15/10/08:

La Commissione consulta gli stakeholders attraverso domande pubbliche....



(da [agricoltura24.com](http://agricoltura24.com))

- Criticità dei requisiti di produzione e delle norme di commercializzazione?
- Come riconfigurare il sistema delle indicazioni geografiche?
- Come migliorare la comunicazione sui sistemi di qualità?



---

# Verso il “pacchetto qualità”

## Fase 2: esiti della consultazione

COM 2009/234/CE del 28 maggio 2009 sulla politica di qualità



(da agricoltura24.com)

- Necessità di migliorare la comunicazione fra produttori, acquirenti e consumatori sui regimi di qualità
- Rendere più comprensibili l'uso e le diciture dei regimi di qualità



---

# Verso il “pacchetto qualità”

## Fase 3: presentazione del pacchetto

Il pacchetto prevede un regolamento sui regimi di qualità, una proposta di modifica per l’OCM unica, una serie di documenti di buone pratiche sulla certificazione volontaria dei prodotti agricoli e alimentari e sull’etichettatura, al fine di...



- Rilanciare i prodotti europei sui mercati internazionali
- Migliorare i meccanismi di informazione
- Semplificare il quadro normativo unificando più regolamenti e superando la troppa frammentazione delle norme settoriali





---

# Pacchetto qualità – Reg. (UE) N. 1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agroalimentari

## Finalità

- Permettere agli agricoltori di fornire una gamma diversificata di prodotti di qualità, in modo da avere ricadute sul reddito in particolare in aree svantaggiate e periferiche
- Rispettare I diritti di proprietà intellettuale e l'integrità del mercato
- Rafforzare la possibilità di comunicare le caratteristiche peculiari del prodotto ai consumatori, anche a fini di tutela dalle pratiche commerciali sleali



---

## Reg. (UE) N. 1151/2012 sui regimi di qualità “considerando”

- La qualità e la varietà della produzione agricola, ittica e dell’acquacoltura dell’Unione rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell’Unione e sono parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico. Ciò è dovuto alle competenze e alla determinazione degli agricoltori che hanno saputo preservare le tradizioni pur tenendo conto dell’evoluzione dei nuovi metodi e materiali produttivi (cons. 1)
- I cittadini e consumatori dell’Unione chiedono qualità e prodotti tradizionali con caratteristiche specifiche e riconoscibili, in particolar modo quelle connesse all’origine geografica(cons. 5)



---

## Reg. (UE) N. 1151/2012 sui regimi di qualità “considerando”

- Contribuire attraverso regimi di qualità a ricompensare gli sforzi dei produttori per ottenere una gamma diversificata di prodotti di qualità può avere ricadute positive per l'economia rurale, soprattutto per aree svantaggiate, zone di montagna ecc... (cons. 4)
- In linea con le priorità politiche della Comunicazione “Europa 2020”, la politica di qualità dei prodotti agricoli dovrebbe fornire ai produttori gli strumenti per identificare e promuovere al meglio i prodotti con caratteristiche specifiche (cons. 5)



---

## Reg. (UE) N. 1151/2012 sui regimi di qualità “considerando”

Da qualche tempo l'Unione persegue un approccio che ha l'obiettivo di semplificare il quadro normativo della PAC

(cons. 11)

E' opportuno far confluire in un unico quadro normativo le disposizioni dei Regolamenti (CE) n. 509/06 e 510/06, abrogandoli

(cons. 13-14)



---

## Reg. (UE) N. 1151/2012 sui regimi di qualità “considerando”

La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche persegue, tra gli altri, l'obiettivo di fornire informazioni chiare sui prodotti che possiedono caratteristiche specifiche connesse all'origine geografica, permettendo in tal modo ai consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli

(cons. 18)



---

## Reg. (UE) N. 1151/2012 sui regimi di qualità “considerando”

Un quadro stabilito a livello di Unione che protegga le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche prevedendone l’inserimento in un registro facilita lo sviluppo di tali strumenti poichè l’approccio più uniforme derivante garantisce condizioni di concorrenza leale tra i produttori, accrescendo la credibilità agli occhi dei consumatori

E’ opportuno promuovere la creazione di meccanismi per proteggere tali denominazioni e indicazioni nei Paesi terzi nel quadro dell’OMC o di accordi multi/bilaterali (cons. 20)



---

# Dal Reg. (CE) 510/06 al Reg. (UE) N. 1151/2012

## Reg. (UE) N. 1151/2012 art. 1 – “obiettivi”

Il presente reg. intende aiutare i produttori di prodotti agricoli e alimentari a comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione agricola di tali prodotti



# Dal Reg. (CE) 510/06 al Reg. (UE) N. 1151/2012

## Approcci a confronto

### Reg. (CE) n. 510/06

#### art. 1 - “campo d’applicazione”

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla protezione delle DO e delle IG dei prodotti agricoli destinati all’alimentazione umana elencati nell’All. I del Trattato e dei prodotti alimentari elencati nell’All. I, nonché dei prodotti agricoli di cui all’All. II, del presente regolamento

### Reg. (UE) N. 1151/2012

#### art. 2 – “ambito di applicazione”

Il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’all. I del Trattato ed ad altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell’all. I del presente regolamento





---

# Esclusioni

## **Reg. (CE) n. 510/06 art. 1:**

non si applica ai prodotti vitivinicoli (ad eccezione degli aceti), né alle bevande spiritose e non pregiudica l'applicazione dell'OCM vino

## **Reg. (UE) N. 1151/2012 art. 2:**

non si applica alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati o ai prodotti vitivinicoli definiti nell'allegato XI ter del Reg. (CE) n. 1234/07 ad eccezione degli aceti di vino



---

## Reg. (UE) N. 1151/2012– Definizioni (art. 3)

- “regimi di qualità”: regimi di cui ai titoli II (DOP e IGP), III (STG) e IV (Indicazioni facoltative di qualità)
- “gruppo”: qualsiasi associazione, a prescindere dalla forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori di un medesimo prodotto
- “termini generici”: i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto, sono diventati il nome comune di un prodotto dell’Unione



# “Denominazione di origine”

## (Reg. (UE) N. 1151/2012 art. 5 par. 1)

Il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

- come originario di una regione, luogo determinato o paese determinati
- le cui qualità o caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali o umani
- la cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata



# “Indicazione geografica”

## (Reg. (UE) N. 1151/2012 art. 5 par. 2)

Il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

- come originario di tale regione, luogo determinato o paese
- del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica
- la cui produzione svolge almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata



---

# “Specialità tradizionale garantita” (Reg. (UE) N. 1151/2012 art. 18 par. 1)

Un nome che designa uno specifico prodotto o alimento ottenuto:

- con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento
- da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente



# Reg. (UE) N. 1151/2012 sui regimi di qualità


---

## Requisiti

Un prodotto agricolo o alimentare recante il riferimento geografico DOP o IGP dovrebbe soddisfare determinate condizioni previste da un disciplinare, quali prescrizioni specifiche intese a proteggere le risorse naturali o il paesaggio della zona di produzione, ovvero a migliorare il benessere degli animali



Art. 7 Disciplinare



(cons. 23)



---

## Disciplinare (art. 7)

Il Disciplinare comprende almeno:

- il nome da proteggere come DOP o IGP utilizzato nel commercio o linguaggio comune, solo nelle lingue utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitate
- descrizione del prodotto (materie prime, caratteristiche chimico-fisiche, microbiologiche e organolettiche)
- la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame con il prodotto



---

## Disciplinare (art. 7)

- gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario di tale zona
- la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto
- gli elementi che stabiliscono il legame fra la qualità del prodotto e l'ambiente geografico
- nome e riferimenti delle Autorità/Organismi che verificano la conformità al disciplinare
- qualsiasi ulteriore regola specifica per etichettatura etc..






---

## Reg. (UE) N. 1151/2012 sui regimi di qualità “considerando”

- Si dovrebbero stabilire procedure che permettano di modificare il disciplinare dopo la registrazione e di annullare la registrazione del nome, in particolare se il prodotto non è più conforme al relativo disciplinare o se il nome non è più utilizzato sul mercato (cons. 61)



- DM 13 ottobre 2013 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del Reg. (UE) N. 1151/2012 – art. 13 “Modifica di un disciplinare”



# Reg. (UE) N. 1151/2012 sui regimi di qualità

---

## Protezione e registrazione

Per usufruire della protezione nel territorio degli Stati membri, le DOP e IGP dovrebbero essere registrate unicamente a livello di Unione. (cons. 24)

La procedura di registrazione a livello di Unione dovrebbe permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica avente interesse legittimo (SM o Paese terzo) di notificare la propria posizione (cons. 25)

↓  
Art. 8 Contenuto domanda di registrazione



---

## “Contenuto della domanda di registrazione” (art. 8)

La domanda di registrazione comprende:

- nome e indirizzo del gruppo richiedente e delle Autorità o, se disponibili, degli Organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare
- disciplinare di cui all'art. 7
- *documento unico* che riporta gli elementi principali del disciplinare e la descrizione del legame del prodotto con l'origine geografica

Soggetto legittimato a presentare domanda di riconoscimento per una DOP o IGP è il gruppo formato da produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare e che trattano il medesimo prodotto oggetto di richiesta di registrazione (art. 4 DM 13 ottobre 2013 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del Reg. (UE) N. 1151/2012)



---

## Istruttoria

La domanda è inviata all'Autorità competente dello Stato membro sul cui territorio è situata la zona geografica, che per l'Italia è il MIPAAFT – ICQRF

↪ Riunione di pubblico accertamento per verificare la rispondenza della disciplina proposta ai metodi leali e costanti

↪ Pubblicazione in GURI per verificare l'esistenza di motivi di opposizione

↪ Dopo 30 gg senza opposizione il Ministero pubblica sul proprio sito web il disciplinare e presenta alla CE un fascicolo di domanda

La procedura dettagliata è illustrata nel DM 13 ottobre 2013



- 
- la Commissione rende pubblico ogni mese l'elenco delle denominazioni oggetto di una domanda di registrazione
  - Gli Stati membri, Paesi terzi e persone fisiche/giuridiche con interesse legittimo possono opporsi alla domanda di registrazione mediante dichiarazione debitamente motivata
  - la Commissione tiene un registro aggiornato delle DOP e delle IGP (art. 11), in cui possono essere iscritte le indicazioni o denominazioni relative a prodotti di Paesi terzi protette nell'Unione in base a un accordo internazionale, nonché un registro delle STG riconosciute (art. 22)



- 
- una denominazione registrata può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli e alimentari conformi al disciplinare corrispondente che aderisce volontariamente al sistema
  - le diciture e i simboli associati devono figurare sull'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari anche originari dei Paesi terzi commercializzati con denominazione registrata



# Reg. (UE) N. 1151/2012 sui regimi di qualità

---

## Etichettatura

L'etichettatura dovrebbe essere soggetta alle norme generali fissate dalla Dir. 2000/13/CE – ora abrogata dal Reg.(UE)n. 1169/2011 (cons. 8)



↓  
Art. 12 “Nomi, simboli e indicazioni”

Tenuto conto delle loro peculiarità, è opportuno adottare norme specifiche in materia di etichettatura per le DOP e IGP che impongono ai produttori di utilizzare sugli imballaggi i simboli dell'Unione o le indicazioni adeguate (cons. 28)



---

## Reg. (UE) N. 1151/2012 sui regimi di qualità

La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le caratteristiche dei simboli e delle indicazioni dell'Unione, nonché le norme relative al loro impiego sui prodotti commercializzati come DOP o IGP (art. 12 par. 7)



Reg. 668/14/UE di esecuzione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) N. 1151/2012, tra le quali “Uso dei simboli e delle indicazioni” (art. 12) e “Riproduzioni dei simboli dell'Unione e indicazioni per le DOP, IGP, STG” (allegato X)





# Reg. (UE) N. 1151/2012 sui regimi di qualità

---

## Protezione

E' opportuno tutelare i nomi iscritti nel registro allo scopo di garantire un uso corretto e di evitare le pratiche che possano indurre in errore i consumatori (cons. 29)



Art. 13 “Protezione”



---

## Reg. (UE) N. 1151/2012 art. 13 “Protezione”

I nomi registrati sono **protetti** contro:

- qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili a quelli registrati
- qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione anche se il nome del prodotto è accompagnato da espressioni “stile”, “tipo”, “alla maniera”..
- qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti



---

## Reg. (UE) N. 1151/2012 art. 13 “Protezione”

Le DO e IG sono protette *ex officio* contro ogni forma di illecito utilizzo e pratica ingannevole

In Italia l'ICQRF è l'Autorità incaricata ai sensi dell'art. 13 par. 3 del Reg. (UE) N. 1151/2012 di adottare le misure per prevenire o far cessare l'uso illegale delle DOP e IGP



# Reg. (UE) N. 1151/2012 sui regimi di qualità

---

## Sistema di controllo

Il valore aggiunto delle indicazioni di origine e delle STG si basa sulla fiducia dei consumatori. Esso è credibile solo se è accompagnato da verifiche e controlli effettivi. I regimi di qualità disciplinati dal presente regolamento dovrebbero essere oggetto di un sistema di monitoraggio mediante controlli ufficiali e dovrebbero comprendere un sistema di controlli in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione (cons. 46)



Art. 35 e seguenti



- 
- Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate dei controlli a norma del Reg. 882/04/CE (modificato dal Reg.(UE)2017/625 che lo abroga a decorrere dal 14/12/2019) relativo ai controlli ufficiali su alimenti e mangimi, salute e benessere degli animali
  - “Organismo di controllo: un terzo indipendente cui l'autorità competente ha delegato certi compiti di controllo” (Reg. 882/04/CE art. 2)
  - Gli organismi di certificazione sono conformi alla norma europea EN 45011 o ISO/CEI 65 «*Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti*» (ora sostituita dalla ISO 17065/2012)



- 
- i costi relativi alla verifica del rispetto del disciplinare sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo
  - le autorità che verificano il rispetto del disciplinare devono fornire garanzie di obiettività e imparzialità, disporre di personale qualificato e di risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni



---

# 5 giugno 2014: quattordicesima revisione elenco nazionale prodotti agroalimentari tradizionali

Prodotti le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo

L'elenco nazionale registra circa 10.000 prodotti agroalimentari tradizionali distribuiti su tutto il territorio nazionale



---

# DOP-IGP anche per i vini: 523 vini al 2015

## (Reg. (UE) n. 1308/2013 art. 92 ss.)

- Recuperare vecchi mercati e conquistarne di nuovi;
- Istituire un regime vitivinicolo basato su regole chiare, semplici ed efficaci, anche in prospettiva dei nuovi regimi di qualità UE;
- Salvaguardare le migliori tradizioni della produzione vitivinicola comunitaria, rafforzando il tessuto sociale di molte zone rurali.



Specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica del vino (zona di produzione definita nel disciplinare)



I consumatori possono individuare tali vini grazie alle denominazioni di origine protette (ex DOC e DOCG) e alle indicazioni geografiche protette (ex IGT)





---

## Livelli di controllo

Per i prodotti a qualità regolamentata è previsto già fin dal 1991 (Reg. CEE 2092/91 sul biologico) il Sistema Qualità articolato sui tre livelli: Produttore – Organismo di controllo – Vigilanza

Attualmente anche per i prodotti convenzionali vige un sistema articolato su tre livelli di responsabilità allestito dal Reg. 178/2002/CE che rende centrale la responsabilità del produttore nel tutelare il consumatore relativamente alla sicurezza dei prodotti



Audit Commissione UE

L'autorità competente dello Stato membro delega gli Organismi di controllo e di certificazione e vigila su di essi

Gli Stati membri designano l'autorità competente incaricata dei controlli ufficiali

Operatori che aderiscono al sistema dei prodotti regolamentati

Regolamentazione comunitaria

# Sistema dei controlli Mipaaf/Regioni a tutela del consumatore

Ispettorato centrale della tutela della Qualità e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF



Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA



Carabinieri - “Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare”;



Comando Carabinieri Politiche Agricole – CCPA



Regioni e Province Autonome



---

**ORGANISMI INTERNAZIONALI**

**E**

**DINAMICHE DI NORMAZIONE**



---

# Codex Alimentarius

- È una raccolta di standards, codici di buone prassi e linee guida concernenti un alimento o una categoria alimentare: può riguardare la definizione e i requisiti di un prodotto, di un processo o di un sistema di regolamentazione con lo scopo di garantire la sicurezza alimentare, la protezione dei consumatori e la facilitazione degli scambi commerciali (WTO)
- La Commissione del Codex Alimentarius (FAO+OMS) segue procedure rigorose per l'armonizzazione, organizzandosi in Comitati (mondo scientifico e parti interessate) specializzati nei rispettivi ambiti di competenza – es. Codex Committee on Fish and fishery Products.



Adesione non obbligatoria, ma  
determinante per entrare nei principali  
flussi commerciali



---

# ISO – International Organization for Standardization

- È un'organizzazione non governativa che collega i settori pubblici e privati, con un network di istituti nazionali di standardizzazione in più di 150 paesi (per l'Italia è l'UNI, per l'Europa l'EN)
- Lo scopo è di fornire standards per caratteristiche desiderabili di prodotti e servizi al fine di contribuire all'efficienza operativa, al miglioramento degli scambi commerciali e all'innovazione
- Le norme UNI-EN-ISO sono di carattere volontario



# Ambito internazionale



Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo



Politiche di sviluppo rurale e agrobiodiversità,  
armonizzazione a livello internazionale degli standard  
di sicurezza alimentare e di miglioramento di  
prodotto/servizio



# Ambito comunitario

LIVELLO OPERATIVO

LIVELLO LEGISLATIVO

Commissione europea



Parlamento e Consiglio europeo

DG Agricoltura

DG Pesca

EFSA



Autorità competenti Stati membri

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo




- Definizione delle politiche comunitarie in materia agricola, alimentare e della pesca





# Sinergie istituzionali



- Legge 241/1990: trasparenza atti amministrativi, Conferenza di servizi in caso di molteplici interessi pubblici coinvolti.

